

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2003)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1962  
(V. Stampato n. 3621)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

**di concerto col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 aprile 1962*

**Agevolazioni in favore dei marittimi  
in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del codice per la marina

mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcare su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di « capitano di macchina » dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.